


# Decreto «Sostegni bis»: le principali novità giuslavoristiche per le imprese (D.L. 25 maggio 2021 n. 73)



Previa sottoscrizione di un **accordo aziendale** di riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori in forza al 26 maggio 2021 **finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali**

**Riduzione media oraria non superiore all'80%** dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo collettivo

**Riduzione complessiva delle ore di lavoro di ciascun dipendente non superiore al 90%** nel periodo per il quale l'accordo è stipulato

Trattamento di integrazione salariale a favore dei dipendenti pari al **70% della retribuzione globale**, senza applicazione di massimali.

**TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE AI SENSI DELLA NORMATIVA ORDINARIA (dal 01/07/2021)**



**esonero dal versamento di contributi addizionali fino al 31/12/2021**



**divieto di licenziamento per ragioni organizzative tranne che per i casi di:**



**Cambio appalto con previsione di riassunzione**



**Liquidazione della Società con cessazione dell'attività**



**Cessazione definitiva dell'attività di impresa**



**Fallimento senza esercizio provvisorio dell'impresa**



**Accordo sindacale**

## TRATTAMENTI SALARIALI PER CRISI AZIENDALE (Decreto «Genova»)

**Possibilità di proroga di 6 mesi fino al 31 dicembre 2021**

**Per le aziende di rilevanza strategica che abbiano incontrato particolare difficoltà nel processo di cessazione**

**Previo nuovo accordo con il Ministero del Lavoro**

## CONTRATTI DI ESPANSIONE

**Abbassamento della soglia minima dell'organico aziendale a 100 dipendenti**

## CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

**• Dal 01/07/2021 al 31/10/2021: per incentivare reingresso nel mercato dei lavoratori disoccupati**

**Periodo di inserimento di 6 mesi, definito tramite progetto individuale volto a garantire adeguamento delle competenze professionali.**

**• Al termine del periodo di reinserimento è possibile il recesso con preavviso.**

**Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a condizione che:**

- non si sia proceduto a licenziamenti nei 6 mesi antecedenti l'assunzione
- non si proceda a licenziamenti di un lavoratore della medesima unità produttiva e dello stesso livello e categoria legale dell'assunto, effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione (a pena di revoca)

## NASPI

- Fino al 31/12/2021 sospensione della riduzione percentuale del 3% al quarto mese di fruizione.
- Le prestazioni erogate dal 01/06/2021 al 30/09/2021 sono confermate nell'importo in pagamento al 26/05/2021.
- Dal 01/01/2022 si applica la riduzione percentuale tenendo conto dei mesi trascorsi.